

Rep. n. 65.779

COMUNE DI FIRENZE

LA LOGGIA SPORT S.R.L.

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA

DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE

DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI FIRENZE CIG 9663219495

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) e questo giorno 27 (ventisette) del mese di marzo, in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale posti in piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott.ssa Carla DE PONTI, Vice Segretaria Generale del Comune di Firenze autorizzata a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Dott. Francesco PASSARETTI, nato ad Anzio il 10 agosto 1968, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Firenze, codice fiscale 01307110484, nella sua qualità di Direttore della Direzione Corpo Polizia Municipale, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art.25 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig. Enrico BIANCHI, nato a Figline Valdarno (FI) il 2 ottobre

1955, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma come amministratore e legale rappresentante dell'Impresa "LA LOGGIA SPORT S.R.L." con sede in via Fiorentina n. 4, Figline e Incisa Valdarno, codice fiscale, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Firenze e p. iva 03141850481, giusta visura camerale del 9 febbraio 2024; contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Vice Segretaria Generale del Comune di Firenze sono certa.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 2383 del 29 marzo 2023 veniva indetta, in modalità telematica sul sistema START della Regione Toscana, una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di vestiario e buffetteria per il personale del Corpo di Polizia Municipale di Firenze, conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 al D.M. 30 giugno 2021 (Gu 14 luglio 2021) recante i criteri ambientali minimi per le "forniture e noleggio di prodotti tessili" del Ministero della Transizione Ecologica e di cui al D.M. 17 maggio 2018, "Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, CIG 9663219495, da aggiudicarsi secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 95, comma 2 e 97 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con la determinazione suddetta venivano altresì approvati i relativi atti di gara, veniva stabilito il valore dell'Accordo quadro pari ad € 328.000,00 (trecentoventottomila/00) IVA esclusa, e venivano assunti i relativi impegni di spesa;

- conforme risulta da verbale in data 21 giugno 2023, è stata proposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto a favore di "LA LOGGIA SPORT S.R.L.", che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua, con ribasso pari al 2% (due per cento) sull'importo posto a base di gara;

- con determinazione n. DD/2023/05736 del 7 luglio 2023 la procedura veniva aggiudicata a "LA LOGGIA SPORT S.R.L" e veniva autorizzata altresì l'esecuzione in via d'urgenza della fornitura, come da verbale sottoscritto tra le parti il giorno 11 luglio 2023 e conservato agli atti della Direzione Corpo Polizia Municipale;

- con nota PR_FIUTG_Ingresso_0129033_20230710 del 10 luglio 2023 è stata richiesta l'informazione antimafia; essendo decorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata, la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine

generale e speciale previste ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016,

come da nota Prot. 45781 del 7 febbraio 2024, che si conserva agli

atti dell' Ufficio Contratti Pubblici;

- con determinazione dirigenziale n. 960 del 14 febbraio 2024 è

stata disposta l'efficacia dell'Accordo Quadro oggetto del

presente contratto.

Le Parti, con il presente contratto, intendono dunque disciplinare

i reciproci diritti e obblighi inerenti la fornitura oggetto

dell'Accordo Quadro.

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni

effetto della narrativa che precede, le Parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Direttore

della Direzione Corpo di Polizia Municipale, nella persona del

Dott. Francesco PASSARETTI, ed in esecuzione degli atti citati in

premessa, affida all'impresa "LA LOGGIA SPORT S.R.L." in persona

del Sig. Enrico BIANCHI, che accetta e si obbliga, la "Fornitura

di vestiario e buffetteria per il personale del Corpo di Polizia

Municipale di Firenze ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs.

50/2016" CIG 9663219495, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara e

conservate sul sistema regionale START e relativo "Elenco dei

prodotti", nel quale sono indicati i prezzi ribassati per ogni singolo prodotto;

nonché al seguente elaborato che, sottoscritto digitalmente dalle Parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Capitolato Speciale di appalto e sue allegate schede tecniche, parti integranti del medesimo.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione delle prestazioni non emergono significativi rischi interferenziali tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Il Sig. Enrico BIANCHI, nei nomi, accetta l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto attuativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Il Sig. Enrico BIANCHI, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni, che di volta in volta gli

verranno richieste con appositi contratti attuativi, secondo le tipologie elencate nell'Elenco Prodotti parte integrante del presente contratto e che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto attuativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti attuativi stessi e, pertanto, dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

ART. 2 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le parti concordano che il valore massimo del presente Accordo Quadro è fissato in € 328.000,00 (trecentoventottomila/00) oltre IVA e che, per la natura e forma dell'Accordo Quadro del presente contratto, non è applicabile il comma 18, dell'art. 35, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro in oggetto ha durata dal giorno 11 luglio 2023, con la consegna in via d'urgenza, fino al 31 dicembre 2025, ovvero potrà avere una minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo del contratto stesso. L'Amministrazione si riserva la possibilità di esaurire l'intero importo della fornitura anche in un solo anno.

Qualora, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, non sia commissionata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo. L'appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi/ordinativi di acquisto, tutte le forniture che questa Amministrazione ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo. L'Accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo sopra indicato.

ART. 4 - CONTRATTI ATTUATIVI / ORDINATIVI

E' onere dell'aggiudicatario dare esecuzione ai Contratti Attuativi/Ordinativi che discenderanno dal presente Accordo Quadro ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell'Accordo Quadro, così come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.

I Contratti Attuativi/Ordinativi dell'Accordo Quadro consisteranno in un ordinativo di fornitura inviato tramite PEC e conterranno l'indicazione dei quantitativi e delle tipologie di beni previsti e secondo le specifiche di cui alle Schede Tecniche allegate al Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5 - GARANZIE

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo viene costituito per l'importo di € 16.400,00 (sedicimilaquattrocento/00) mediante polizza assicurativa n. 410018195 emessa in data 10 luglio 2023 da AXA Assicurazioni s.p.a. agenzia San Giovanni Valdarno Libertà.

ART.6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L. 136 DEL

13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI

DELL'ACCORDO QUADRO

Con nota recepita al Prot. 85677 del 12 marzo 2024, "LA LOGGIA SPORT S.R.L." ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i nominativi delle persone autorizzate a operare sullo stesso. Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nel documento, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Nel caso in cui i soggetti suddetti effettuino, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L.136/2010.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del

D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).

"LA LOGGIA SPORT S.R.L." ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 105 comma 3 c) bis del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare parte del contratto a terzi.

ART. 8- DICHIARAZIONI RELATIVE

ALLA PRIVACY

"LA LOGGIA SPORT S.R.L." dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento UE n. 2016/679.

Con nota prot. n. 85888 del 12 marzo 2024 "LA LOGGIA SPORT S.R.L." ha individuato il sig. Andrea BIANCHI, C.F. BNCNDR91M13D583E quale responsabile per il trattamento dati.

Il Comune di Firenze ha nominato formalmente "LA LOGGIA

SPORT S.R.L." nella persona del sig. Andrea BIANCHI, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto ed ha formalizzato detta nomina con separato atto trasmesso con prot. n. 105703 del 27 marzo 2024 che si conserva agli atti della Direzione Corpo Polizia Municipale.

"LA LOGGIA SPORT S.R.L." ha accettato la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

"LA LOGGIA SPORT S.R.L." è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 9 - DICHIARAZIONI RELATIVE

AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le dichiarazioni d'impegno e le obbligazioni assunte dall'odierno appaltatore, che formano il contenuto di tale Protocollo, si allegano al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale,

e si intendono accettate con la sottoscrizione del medesimo.

ART. 10 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Foro di Firenze.

ART. 11 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio digitale, ai sensi degli artt. 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicili digitali (INI-PEC).

La fornitura di cui al presente contratto di appalto è soggetta al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico e, sugli allegati, mediante bollo virtuale, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 67833 del 2 agosto 2016.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto la condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto, l'esito sfavorevole degli stessi

comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

E richiesto, io Vice Segretaria Generale ho ricevuto il presente accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Vice Segretaria Generale rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 11 (undici) a parte della successiva fino qui.